

**REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
DELL'ISTITUTO "CISCATO"**

Art. 1 – Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Nell'ambito del progetto nato in collaborazione tra il Comune di Malo e l'Istituzione scolastica "Giuseppe Ciscato" operante nel territorio comunale, rivolto alla formazione del buon cittadino, ed al fine di favorire una idonea crescita sociale e culturale dei giovani nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri civili verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito a Malo il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio ha lo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla crescita civile propria e della collettività locale e svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo in base al presente regolamento.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare, sia in via propositiva che consultiva ed eventualmente anche con autonomo potere decisionale nei limiti stabiliti dal presente regolamento, su temi e problemi che riguardano la vita pubblica della comunità maladense, sulle esigenze del mondo dei ragazzi o sugli argomenti richiesti dall'Amministrazione comunale.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due anni scolastici e non decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale degli adulti.
5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può essere sciolto, prima della sua scadenza naturale, con provvedimento motivato assunto dal Sindaco del Comune d'intesa con il Dirigente scolastico. Contro tale scioglimento il Consiglio dei Ragazzi può ricorrere al Consiglio Comunale degli adulti.

Art. 2 – Composizione ed elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto dal Sindaco dei Ragazzi e da 10 Consiglieri.
2. Le funzioni di Sindaco dei Ragazzi e di Consigliere si intendono prestate volontariamente e pertanto non è previsto compenso o indennità.

3. In applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo precedente, le elezioni avvengono ogni due anni, salvo in caso di scioglimento anticipato del Consiglio ai sensi del comma 5 dello stesso articolo o di dimissioni del Sindaco o della maggioranza dei Consiglieri ai sensi del comma 9 del presente articolo.
4. Sono considerati elettori del Consiglio Comunale dei Ragazzi tutti i ragazzi iscritti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto "Ciscato", sede di Malo. E' tuttavia consentito al Dirigente scolastico, limitatamente alla prima elezione del Consiglio, e successivamente alla Commissione elettorale, prevista dal comma 2 dell'art. 3, limitare il diritto di voto solo agli alunni delle classi prima e seconda.
5. Sono eleggibili esclusivamente gli alunni frequentanti le prime due classi della scuola media. I Consiglieri e il Sindaco che ne abbiano i requisiti possono ricandidarsi.
6. Le elezioni avvengono sulla base di liste composte dal candidato alla carica di Sindaco e dai candidati consiglieri. I candidati consiglieri dovranno essere non meno di sette e non più di dieci. Ogni lista deve includere alunni di entrambi i sessi. Deve inoltre contenere candidati frequentanti sia la prima che la seconda classe. Il Dirigente scolastico, in occasione della prima elezione del Consiglio dei Ragazzi, e successivamente la Commissione elettorale possono consentire la presentazione di liste composte soltanto da alunni appartenenti alla stessa classe o sezione.
7. Le elezioni avvengono con il sistema maggioritario utilizzato per le elezioni amministrative dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e quindi la lista che ottiene il maggior numero di voti avrà il Sindaco eletto e sette Consiglieri. Le altre liste si suddivideranno i rimanenti tre consiglieri con il criterio in vigore per le suddette elezioni amministrative.
8. I Consiglieri assenti senza giustificazione ad almeno due sedute consecutive del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. I Consiglieri che non risultano più iscritti alla scuola sono dichiarati decaduti. La surroga del Consigliere dichiarato decaduto o dimissionario avviene nominando Consigliere il primo dei non eletti della relativa lista. Se ciò non è possibile per mancanza o rinuncia dei candidati non eletti di tale lista, viene nominato Consigliere il primo dei non eletti delle altre liste, secondo l'ordine decrescente derivante dal numero di voti ottenuti dalle singole liste e salvaguardando comunque, se possibile, il numero di Consiglieri assegnati alle liste di minoranza.
9. Nel caso di dimissioni del Sindaco o della maggioranza dei Consiglieri sono indette nuove elezioni secondo la procedura prevista dall'art. 3, rivedendo ove necessario le relative date.
10. Il Sindaco e i Consiglieri eletti restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Art. 3 – Procedura per le elezioni

1. Entro il mese di ottobre dell'anno in cui devono avvenire le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli insegnanti, con l'ausilio e supporto ove necessario dei

genitori e dei funzionari del Comune, attuano tutte le iniziative di stimolo per invitare i ragazzi a presentare le liste di candidati alle cariche di Sindaco e di Consigliere.

2. Entro il 15 ottobre viene nominata dal Sindaco del Comune di Malo, in accordo con il Dirigente scolastico, una commissione elettorale composta da un insegnante referente, da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante degli alunni frequentante la terza classe e da un funzionario comunale.
3. Le liste di candidati devono essere presentate alla suddetta commissione elettorale entro il 31 ottobre. Ogni lista deve essere appoggiata da firme di presentazione di elettori non candidati in numero non inferiore a 10. Ogni elettore può sottoscrivere la presentazione di una sola lista. E' compito della commissione verificare la regolarità delle liste presentate richiedendo tempestivamente le eventuali integrazioni o modifiche. All'atto della presentazione della lista devono altresì essere presentati il simbolo (contrassegno) della lista e il programma elettorale.
4. Le elezioni hanno luogo in un giorno definito dalla commissione elettorale compreso fra il 1° ed il 10 di dicembre. La commissione elettorale predispone le schede di votazione. Ogni elettore ha diritto a dare il proprio voto ad una delle liste e ad esprimere una sola preferenza per un candidato consigliere appartenente alla stessa lista. Il voto dato ad una lista si intende attribuito anche al candidato alla carica di Sindaco di tale lista. La preferenza espressa per candidati consiglieri non appartenenti alla lista votata è nulla.
5. La commissione elettorale stimola tutte le decisioni utili per agevolare la definizione e pubblicizzazione dei programmi delle diverse liste. Ha anche il compito di agevolare e disciplinare la relativa campagna elettorale. I candidati possono richiedere assemblee di classe per presentare il proprio programma elettorale e far uso di manifesti e volantini, utilizzando bacheche apposite.
6. E' istituito un seggio elettorale, composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario. I componenti del seggio sono nominati dalla commissione elettorale fra gli alunni frequentanti la terza classe. Il segretario predispone il verbale con i risultati delle operazioni elettorali ed è coadiuvato da un componente adulto della commissione elettorale o da un altro adulto scelto dalla stessa commissione fra gli insegnanti o i genitori o i funzionari comunali.
7. E' compito del presidente di seggio, assistito dal segretario, proclamare il risultato delle elezioni e quindi la nomina del Sindaco dei Ragazzi e dei Consiglieri. Il verbale delle operazioni elettorali dovrà essere depositato presso gli uffici del Comune di Malo, che ne trasmetterà copia autentica all'Istituto scolastico.
8. Il Dirigente scolastico, per la prima applicazione della presente procedura, e successivamente la Commissione elettorale possono modificare i tempi e ridefinire la data delle elezioni e della prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in modo da consentire una più adeguata preparazione dei ragazzi.

Art. 4 – Riunioni del Consiglio

1. Il Sindaco eletto convoca la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi entro il 15 gennaio.
2. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un alunno nominato dal Dirigente scolastico. La nomina è comunicata al Sindaco del Comune di Malo. Il segretario è coadiuvato da un componente adulto della commissione elettorale o da un altro adulto scelto dalla stessa commissione tra gli insegnanti o i genitori o i funzionari comunali. Il segretario ha gli stessi compiti del segretario comunale per il Consiglio Comunale e quindi deve assicurare la regolarità degli atti e la relativa verbalizzazione.
3. La sede e gli orari in cui convocare il Consiglio Comunale dei Ragazzi sono decisi dal Sindaco eletto, in accordo con il segretario del Consiglio e con il referente della Scuola. Potrà essere utilizzata un locale della scuola oppure anche la sala del Consiglio Comunale di Malo.
4. Qualora richiesto da almeno tre Consiglieri il Sindaco dovrà convocare il Consiglio.
5. L'ordine del giorno è deciso dal Sindaco. Gli argomenti richiesti da almeno tre Consiglieri dovranno essere posti all'ordine del giorno.
6. La presidenza del Consiglio è assunta dal Sindaco eletto. Per la validità delle sedute deve essere presente la metà più uno dei componenti. L'intervento durante le sedute va prenotato, mediante alzata di mano. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
7. Le delibere del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del Comune e in apposite bacheche nella sede dei plessi scolastici per quindici giorni consecutivi.

Art. 5 – Organizzazione

1. Il Sindaco eletto nomina un Vicesindaco scelto fra i consiglieri eletti. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può istituire particolari commissioni definendone le relative attribuzioni. Di tali commissioni possono far parte anche elettori non consiglieri ed eventuali adulti. Per la partecipazione a tali commissioni non è previsto alcun compenso.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ove ritenuto necessario, può definire eventuali regolamenti sulle modalità del proprio funzionamento interno e delle commissioni. Tali regolamenti devono essere approvati dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi.
4. E' compito del Sindaco eletto predisporre il programma di azione annuale, le eventuali delibere particolari e la relazione finale annuale. In particolare tale relazione finale deve essere predisposta entro il 15 maggio in modo da essere sottoposta al Consiglio Comunale dei Ragazzi entro la fine dell'anno scolastico.

5. Il programma di azione annuale e la relativa relazione finale vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
6. Il programma di azione annuale può includere un bilancio di previsione comprendente entrate e uscite. Le entrate comprendono le somme eventualmente assegnate dal Comune di Malo, anche in base a progetti obiettivo. Eventuali fonti di finanziamento provenienti da altri soggetti (Istituto scolastico, Comitato dei genitori, ecc.) dovranno essere devolute al Comune di Malo, che si impegna a vincolarle per le attività del Consiglio dei Ragazzi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera di conseguenza il bilancio di previsione. I documenti di bilancio devono comunque prevedere il pareggio tra le entrate e le uscite.

Art. 6 – Diritti e compiti del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la comunità dei ragazzi in età scolare che frequentano le scuole operanti sul territorio comunale. Ha funzioni propositive nei confronti del Consiglio Comunale di Malo su temi e problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa di Malo nonché sulle varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può richiedere all'Amministrazione Comunale particolari decisioni, progetti o programmi che interessano i ragazzi o la collettività in generale. Può inoltre deliberare interventi concreti e specifiche spese nei limiti dei fondi di bilancio di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
 2. L'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco o di un assessore dallo stesso delegato, deve dare risposta ufficiale alle richieste del Consiglio comunale dei Ragazzi.
-